Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2035

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2010

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dal pagamento dell'ICI per i piccoli esercizi commerciali, per gli esercizi con attività stagionale e per altre categorie di immobili adibite ad abitazione principale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Lo Stato, dopo aver istituito, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una imposta denominata imposta comunale sugli immobili (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, con qualunque destinazione, ha successivamente esonerato da tale versamento i possessori di abitazione principale, intendendo così alleggerire il carico di imposte che grava sulla prima casa.

Tale esclusione ha prodotto sicuramente effetti positivi, soprattutto per le famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate e che, con enormi sforzi, sono riuscite ad acquistare una casa.

Ai riscontri positivi che la norma ha avuto per le famiglie non si possono non aggiungere anche quelli per l'economia in generale, in quanto si sa che minori imposte determinano un aumento di disponibilità monetaria e, quindi, una maggiore propensione al consumo per le famiglie stesse.

Nell'analoga direzione è rivolto il presente disegno di legge che introduce l'esenzione dall'ICI per alcune categorie di fabbricati.

Infatti, azzerando gli importi di ICI per i piccoli esercizi commerciali ci si prefigge lo scopo di evitarne la chiusura. Molti comuni, infatti, hanno concesso, con facilità e miopia, licenze ai *megaoutlet* e alla grande distribuzione, decretando così la fine dei negozi «sotto casa» e quella, conseguente, di molti centri storici. Le nostre città stanno morendo a meno che non si cerchi di sostenere con la detassazione quelle attività che rappresentano un insostituibile servizio sociale.

Per gli esercizi che svolgono attività stagionale, la norma introdotta nel presente disegno di legge vuole eliminare una iniquità in quanto non si ritiene giusto dover pagare una imposta su un immobile, esclusivamente ad uso commerciale, anche durante il periodo di chiusura.

Entrambe le disposizioni, per le argomentazioni esposte in precedenza, vanno a ripercuotersi, positivamente, sull'economia nazionale.

Infine, ritornando all'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, sappiamo che sulle case di proprietà delle società di persone la tassa in questione si continua a pagare e non vale, per escludere il versamento, il fatto che l'immobile o parte di esso sia adibito da uno dei soci ad abitazione principale.

Pertanto, l'ultima introduzione al presente disegno di legge è quella che prevede l'esenzione dall'ICI dell'immobile intestato ad una società di persone, per la parte che costituisce la residenza di uno dei soci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b),* sono inserite le seguenti:

«*b*-bis) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

b-ter) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/2, con attività stagionale, limitatamente al periodo di chiusura dell'esercizio;»;

b) dopo la lettera *i),* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*i*-bis) gli immobili posseduti da società di persone limitatamente alla parte dell'immobile adibita ad abitazione principale da uno dei soci.».

€ 1,00